



Sommario

NUOVA SCADENZA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNUALE	1
NUOVI ADEMPIMENTI IN RIFERIMENTO ALLO SPESOMETRO ED ALLE COMUNICAZIONI IVA	1
LO "SPESOMETRO":.....	2
LE COMUNICAZIONI TRIMESTRALI LIQUIDAZIONE IVA:	2

NUOVA SCADENZA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Con riferimento alla Dichiarazione annuale IVA 2017, periodo d'imposta 2016, siamo con la presente a ricordare che, con le modifiche introdotte nel DPR 322/98 da parte del DL193/2016, è stato previsto che **la dichiarazione IVA relativa all'anno 2016 deve essere presentata (ed inviata) alla Agenzia delle Entrate telematicamente ed esclusivamente in forma autonoma entro e non oltre il mese di febbraio 2017, anziché entro il mese di settembre come in precedenza consentito.**

Ciò necessariamente comporta che la documentazione utile all'espletamento di tale adempimento debba essere fornita in maniera completa **entro e non oltre il prossimo 01 febbraio 2017, previo, in ogni caso, contatto con lo Studio per fissare il giorno e l'ora di consegna della stessa, ovvero per tutti i chiarimenti necessari, come già comunicatovi con precedente apposita circolare informativa.**



NON È PERTANTO PIÙ POSSIBILE PRESENTARE LA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA (PER ALTRO ABROGATA NELLA SUA CADENZA ANNUALE), NONCHÈ PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE SUCCESSIVAMENTE AL 28/02/2017 IN FORMA AUTONOMA O NELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA.

ATTENZIONE: Successivamente all'annualità 2016 (scadenze 2017), e quindi a regime, il termine della presentazione della Dichiarazione annuale IVA, così come stabilito dal DL 193/16 sarà compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

NUOVI ADEMPIMENTI IN RIFERIMENTO ALLO SPESOMETRO ED ALLE COMUNICAZIONI IVA

Contestualmente nel corso dell'anno 2017 viene introdotto l'obbligo di inviare trimestralmente all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute ("SPESOMETRO") e quelli delle relative liquidazioni periodiche IVA.

Infatti, secondo quanto previsto dagli articoli 21 del DL 78/10, così come modificato dal DL 193/16, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi IVA devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento (solo per l'invio dei dati del secondo trimestre l'invio è previsto entro il 16 settembre).

**LO "SPESOMETRO":**

L'invio telematico va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre di riferimento (così, ad esempio, l'invio dei dati del primo trimestre va effettuato entro il 31.5), con le seguenti eccezioni:

- l'invio relativo al secondo trimestre va effettuato entro il 16 settembre (anziché al 31 agosto);
- l'invio relativo al **primo semestre 2017** va effettuato entro il 25.7.2017.

L'invio, in forma analitica, riguarda i seguenti elementi:

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile / aliquota applicata / imposta;
- tipologia dell'operazione.

L'Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della eventuale (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro trimestrale e le liquidazioni IVA inviate, nonché dei relativi versamenti.

SANZIONI

In caso di omesso/errato invio dello spesometro è prevista l'applicazione della sanzione di € 2 per fattura, con un massimo di € 1.000 per trimestre. La sanzione è ridotta a € 1, entro il limite massimo di € 500, se l'invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

Pertanto il calendario relativo allo SPESOMETRO è il seguente:

ADEMPIMENTO	SCADENZA 2017	SCADENZA A REGIME
Spesometro Gen-Feb-Mar. - 1° trimestre	25/07/2017	31 maggio
Spesometro Apr-Mag-Giu - 2° trimestre	25/07/2017	16 settembre
Spesometro Lug-Ago-Set - 3° trimestre	30/11/2017	30 novembre
Spesometro Ott-Nov-Dic - 4° trimestre	28/02/2018	28/29 febbraio anno successivo

LE COMUNICAZIONI TRIMESTRALI LIQUIDAZIONE IVA:

L'invio telematico all'Agenzia delle Entrate va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

**LA COMUNICAZIONE VA INVIATA ANCHE PER LE LIQUIDAZIONI PERIODICHE AVENTI SALDO A CREDITO.**

Sono esonerati dall'adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari).

In presenza di più attività gestite con contabilità separate va inviata un'unica comunicazione riepilogativa.



L'Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della eventuale (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro trimestrale e le liquidazioni inviate, nonché dei relativi versamenti.

SANZIONI

L'omessa / errata comunicazione in esame è punita con la sanzione da € 500 a € 2.000. La sanzione è ridotta a € 250 / 1.000 se l'invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.

ADEMPIMENTI SOPPRESSI

A decorrere dal 2017 sono soppressi:

- la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio;
- i modd. **Intra degli acquisti** e delle prestazioni di **servizi ricevute**;

Inoltre **già a partire dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 è altresì soppressa la comunicazione "black list"** (nel 2017 quindi non dovrà essere inviata la comunicazione "black list" 2016).

Pertanto il calendario relativo all'invio delle LIQUIDAZIONI IVA è il seguente:

ADEMPIMENTO	SCADENZA 2017	SCADENZA A REGIME
Comunicazione liquidazione IVA trimestrale Gen-Feb-Mar. - 1° trimestre	31/05/2017	31 maggio
Comunicazione liquidazione IVA trimestrale Apr-Mag-Giu. - 2° trimestre	16/09/2017	16 settembre
Comunicazione liquidazione IVA trimestrale Lug-Ago-Set. - 3° trimestre	30/11/2017	30 novembre
Comunicazione liquidazione IVA trimestrale Ott-Nov-Dic. - 4° trimestre	28/02/2018	28/29 febbraio



Trattandosi di nuovi adempimenti non previsti dai correnti mandati attualmente in essere e tenuto conto che, in ogni caso, l'alternativa all'autonomo invio è quello di avvalersi di un intermediario abilitato, Vi invitiamo a contattare lo Studio al fine di definire i termini e le condizioni dei nuovi servizi di predisposizione e/o invio delle comunicazioni suddette, che necessariamente dovrà essere coordinato anche con la case software di cui vi avvalete.

Al contempo Vi invitiamo a porre **massima attenzione circa i nuovi calendari degli adempimenti, adattando e aggiornando le procedure interne amministrative** attualmente praticate (anche con l'ausilio delle case software impiegate), poiché, come ricordato, le comunicazioni vanno inviate in ogni caso (ad esempio anche qualora le liquidazioni IVA siano a credito) secondo il calendario indicato.